

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 70 Statuto

1-Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune, contiene le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2-Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate dal consiglio comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 comma 4 del Testo Unico;

3-È ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/3 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Tale modificazione devono essere discusse dal Consiglio comunale entro 20 giorni dal deposito delle stesse presso la segreteria comunale e, qualora il Consiglio comunale lo ritenga opportuno, devono essere approvate ai sensi del comma precedente.

4-Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Articolo 71 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1-Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti comunali necessari per uniformarlo a leggi sopravvenute devono essere deliberati dal Consiglio comunale entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 72 Ordinanze

1-Il Sindaco ed i Responsabili di Area, per quanto di loro competenza, emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2-Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forma di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque le voglia consultare.

3-Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 54 del Testo Unico. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4-In caso di assenza del Sindaco le ordinanze di competenza sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi di legge.

5-Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

Articolo 73 Norme transitorie finali

1-Il presente Statuto entra in vigore dopo che è stato affisso per 30 giorni consecutivi all'albo on-line dell'Ente. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2-II Consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'azione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Comune di Suzzara (MN)
Modifica dello statuto comunale approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 30 aprile 2026 con atto n. 22

TESTO IN VIGORE	TESTO MODIFICATO
TITOLO I I PRINCIPI GENERALI CAPO I IL COMUNE OMISSIS ART. 7 ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE 1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità. 2. Nella Sede Comunale è previsto apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” per le pubblicazioni degli atti, provvedimenti ed avvisi e quant’altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura l’affissione degli atti. 3. Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.	ART. 10 ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE 1. L’attività del Comune si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e massima conoscibilità, quali strumenti di partecipazione democratica e controllo sociale sull’azione amministrativa. 2. La pubblicità legale degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi del Comune è assolta esclusivamente mediante la pubblicazione nell’Albo Pretorio

Online, accessibile in modo permanente e gratuito dal sito istituzionale dell'ente. In conformità alla normativa vigente, tale pubblicazione informatica è condizione necessaria affinché l'atto produca i suoi effetti giuridici e per la decorrenza dei termini di impugnazione.

3. Il Segretario Comunale, avvalendosi dei responsabili degli uffici e dei servizi, garantisce l'integrità dei documenti pubblicati, la loro conformità agli originali e il rispetto dei termini di pubblicazione previsti dalla legge o dai regolamenti.

4. Al fine di garantire il pieno diritto di accesso e informazione, il Comune cura la sezione "Amministrazione Trasparente" sul proprio sito web, pubblicando i dati e i documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013. L'ente può prevedere ulteriori forme di informazione e comunicazione (newsletter, canali social istituzionali, affissioni digitali) disciplinate da apposito regolamento, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.

5. Tutte le forme di pubblicità sono attuate nel rigoroso rispetto della normativa europea (GDPR) e nazionale sulla protezione dei dati personali, provvedendo all'oscuramento dei dati sensibili non strettamente necessari alla finalità della pubblicazione.

OMISSIS

TESTO IN VIGORE	TESTO MODIFICATO
TITOLO I I PRINCIPI GENERALI	
CAPO II ATTIVITÀ NORMATIVA	
OMISSIS	
ART. 10 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE	
1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla regione o dalla comunità europea, debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 ed altre leggi dello Stato, e nello statuto stesso, entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.	
	ART. 13 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
	1.Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti, necessari a seguito dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione o dall'Unione Europea, devono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e nelle altre leggi dello Stato.

OMISSIS

2. Il Consiglio Comunale provvede all'adozione delle modifiche necessarie entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

3. Le norme dello Statuto e dei regolamenti comunali che risultino in contrasto con disposizioni di legge sopravvenute aventi carattere di inderogabilità si intendono automaticamente adeguate o disapplicate in favore della normativa sovraordinata, in attesa della formale modifica dell'atto.

TESTO IN VIGORE	TESTO MODIFICATO
TITOLO I I PRINCIPI GENERALI	
CAPO II ATTIVITÀ NORMATIVA	
OMISSIS	
ART. 11 ORDINANZE	
1.Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario con le quali si stabiliscono disposizioni per l’attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.	
2.Il Sindaco emana altresì ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2° dell’art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e limitati al tempo in cui permane la necessità.	
3.Le ordinanze di cui al precedente comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.	
	ART. 14 ORDINANZE
	1.Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in conformità alle leggi e ai regolamenti, per imporre divieti o prescrizioni finalizzati all’attuazione di norme legislative o regolamentari di competenza comunale.

OMISSIS

2. Il Sindaco emana ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale o quale ufficiale di Governo, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e successive modificazioni. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati, basati su un effettivo stato di necessità e limitati nel tempo in ragione dell'emergenza da fronteggiare.

3. Le ordinanze sono pubblicate nell'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi, salvo i casi in cui la legge preveda termini diversi o l'immediata esecutività per ragioni di pubblica incolumità. Le ordinanze che si riferiscono a soggetti determinati o a destinatari specifici devono essere notificate individualmente agli interessati nelle forme di legge.

4. Le ordinanze adottate dal Sindaco quale ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54 del TUEL, sono preventivamente comunicate al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

TESTO IN VIGORE	TESTO MODIFICATO
TITOLO II GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE	
CAPO III LA GIUNTA COMUNALE	
OMISSIS	
ART. 20 COMPOSIZIONE E NOMINA	
1.La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a sette. (1) 2.Gli assessori sono nominati dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere. 3.Il Sindaco con l’atto di nomina determina il numero degli assessori nell’ambito del limite di cui al precedente comma 1°. (1) Art. 33 commi 1 e 2, L. n. 142/90 come sostituito dall’art. 11, comma 7, L. n. 265/99	
	ART. 28 COMPOSIZIONE E NOMINA
	1.La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 5 assessori, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 185, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni. 2.Nella composizione della Giunta deve essere garantita la rappresentanza di genere, assicurando che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura

inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico, ai sensi della Legge 56/2014.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

4. Gli assessori sono nominati dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

5. Il Sindaco con l'atto di nomina determina il numero degli assessori nell'ambito del limite di cui al precedente comma 1°.

OMISSIS